



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 05 giugno 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Giuseppe GRASSO	- Consigliere
Gioacchino ALESSANDRO	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario - Relatore
Antonio CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminati i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi 2022 e 2023 e sui bilanci di previsione per gli esercizi 2022/2024, 2023/2025 e 2024/2026;

Vista l'istruttoria prot. CDC n. 1849 del 28.02.2025, con la quale sono state richieste ulteriori informazioni e chiarimenti all'Ente, riscontrata dall'organo di revisione con nota prot. CDC n. 2700 del 01.04.2025;

Viste le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 67/2025, con la quale la Sezione medesima è stata convocata in data odierna;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Giuseppe Vella,
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Libero Consorzio di Enna

- rendiconti della gestione degli esercizi 2021, 2022 e 2023, sui bilanci di previsione per gli esercizi 2022/2024, 2023/2025 e 2024/2026 -

PREMESSO CHE

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo finanziario sugli enti locali, ha esaminato la documentazione relativa al Libero Consorzio Comunale di Enna, e in particolare:

- i questionari sui rendiconti relativi agli esercizi 2021 (prot. Cdc n. 8993 del 19/12/2022), 2022 (prot. Cdc n. 40476 del 25/12/2023) e 2023 (prot. Cdc n. 9205 del 03/12/2024), nonché sui bilanci di previsione per gli esercizi 2022/2024, (prot. Cdc n. 5071 del 06/06/2023), 2023/2025 (prot. Cdc n. 10474 del 24/12/2023) e 2024/2026 (prot. Cdc n. 6951 del 15/09/2024);
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005, prodotte ai sensi dell'art. 239 del Tuel;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica;
- gli schemi di bilancio inseriti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), relativi ai suddetti documenti contabili.

Dalla documentazione acquisita agli atti, in sede di verifica dei rendiconti, è emerso che il Libero Consorzio Comunale di Enna è in linea con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti, non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel. Nel corso dell'esercizio 2023, inoltre, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che quanto emerso trova riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Libero Consorzio di Enna all'esame del Collegio.

Con ordinanza del Presidente n. 67/2025, la Sezione è stata convocata in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri"*

di bilancio” e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del D.L.n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli Enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad

assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio dell'Ente deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta .

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-

bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In merito, invece, alle partecipazioni societarie detenute, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento, invece, ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. In particolare, il comma 3 dell'art. 20 del TUSP, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Il successivo comma 7 dell'art. 20 del TUSP prevede, inoltre, che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli Enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio

amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con applicazione dell'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione illustra, nel prosieguo, la situazione finanziaria dell'Ente nonché le principali criticità riscontrate, riservando, sulle stesse e sulle altre rilevate in sede istruttoria, tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49). Tale principio è stato, peraltro, richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte conti, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018, approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

2.1 Risultato di amministrazione

Nei prospetti seguenti, sulla base dei dati disponibili in BDAP e tenendo conto degli esiti dei controlli precedentemente svolti sui rendiconti, trova esposizione l'evoluzione della composizione del risultato di amministrazione dell'Ente nel periodo preso in esame:

Tab. 1 – Risultato di amministrazione e sua composizione 2021/2022/2023

	2021	2022	2023
Risultato d'amministrazione (A)	31.402.252,04	34.278.493,21	39.025.598,50
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	9.894.106,00	10.018.125,19	10.504.896,84
Parte vincolata (C)	13.073.792,39	18.391.153,12	23.444.602,25
Parte destinata agli investimenti (D)	3.787.261,78	3.258.430,78	1.409.608,57
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	4.647.091,87	2.610.784,12	3.666.490,84

Tab. 2 – composizione del risultato di amministrazione nel periodo 2021/2022/2023

Evoluzione del Risultato di amministrazione			
RENDICONTO	2021	2022	2023
	€	€	€
Fondo cassa al 01.01	40.484.038,49	61.376.907,26	59.641.631,31
(+) Riscossioni	65.660.635,32	46.612.648,35	53.054.803,49
(-) Pagamenti	44.767.766,55	48.347.924,30	53.842.055,30
(=) Saldo di cassa al 31 dicembre	61.376.907,26	59.641.631,31	58.854.379,50
(+) Residui attivi	12.138.661,67	19.343.688,61	21.692.229,10
(-) Residui passivi	16.635.310,67	13.744.889,17	12.113.451,47
(-) FPV per spese correnti	1.169.633,65	1.063.793,27	1.250.093,12
(-) FPV per spese in c/capitale	24.308.372,57	29.898.144,27	28.157.465,51
(=) Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A)	31.402.252,04	34.278.493,21	39.025.598,50
Fondo crediti dubbia esigibilità	132.547,48	55.933,24	71.064,62
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contenzioso e spese legali	3.139.396,42	3.826.594,39	3.984.127,55
Fondo passività potenziali		550.000,00	867.301,96
Fondo Garanzia debiti commerciali			
Fondo arretrati contrattuali			
Altri accantonamenti	6.622.162,10	5.585.597,56	5.582.402,71
Totale parte accantonata (B)	9.894.106,00	10.018.125,19	10.504.896,84
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.310.098,97	76.948,61	155.805,50
Vincoli derivanti da trasferimenti	10.339.257,38	17.889.768,47	22.864.360,71
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	424.436,04	424.436,04	424.436,04
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli:			
Totale parte vincolata (C)	13.073.792,39	18.391.153,12	23.444.602,25
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata (D)	3.787.261,78	3.258.430,78	1.409.608,57
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)	4.647.091,87	2.610.784,12	3.666.490,84

Fonte: Dati Bdap – 2021/2022/2023

Sul risultato di amministrazione degli esercizi esaminati si rileva:

- a) L'elevata entità dei **residui attivi** pari a € 21.692.229,10 il cui ammontare risulta in aumento in modo significativo rispetto all'esercizio 2021 (+ € 9.553.567,43). In particolare, nell'esercizi oggetto di esame, l'Ente ha mantenuto nel conto del bilancio un considerevole ammontare di residui attivi del Titolo 4 (Entrate in conto capitale), corrispondente rispettivamente:

- all'93,65 per cento (ossia 20.316.818,62 euro) dei residui totali al 31 dicembre 2023, mentre i residui provenienti da esercizi *ante-2020* ammontano ad euro 2.218.991,58. Si riporta di seguito un estratto del riepilogo entrate per titolo degli schemi di bilancio dal quale è possibile constatare l'incremento dei residui attivi del Titolo IV negli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Tab. 3 -Titolo 4 – Entrate in conto capitale esercizi 2021/2022/2023

Titolo 4: Entrate in conto capitale											
	RS	8.014.097,59	RR	1.514.774,14	R	-	788.828,13			EP	5.710.495,32
	CP	87.015.284,89	RC	32.514.179,00	A		37.465.382,40	CP	-49.549.902,49	EC	4.951.203,40
	CS	79.189.289,72	TR	34.028.953,14	CS	-	45.160.336,58			TR	10.661.698,72
Titolo 4: Entrate in conto capitale											
	RS	10.661.698,72	RR	299.437,60	R	-	39.113,11			EP	10.323.148,01
	CP	80.706.641,97	RC	17.544.093,61	A		25.534.757,81	CP	- 55.171.884,16	EC	7.990.664,20
	CS	47.088.490,83	TR	17.843.531,21	CS	-	29.244.959,62			TR	18.313.812,21
Titolo 4: Entrate in conto capitale											
	RS	18.313.812,21	RR	2.786.866,59	R	-	3.269.999,67			EP	12.256.945,95
	CP	96.939.714,36	RC	18.452.806,53	A		26.512.679,20	CP	- 70.427.035,16	EC	8.059.872,67
	CS	65.302.829,38	TR	21.239.673,12	CS	-	44.063.156,26			TR	20.316.818,62

Fonte: BDAP –Rendiconti 2021/2022/2023–Prospetti di bilancio –Riepilogo generale delle entrate per titoli

L'ingente accumulo dei residui attivi di parte capitale - che già di per sé costituisce un elemento di criticità (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n. 2/2022/PRSE) - oltre a determinare una fittizia esposizione delle entrate, pone perplessità sulle corretta gestione del fondo pluriennale vincolato, il quale, secondo il principio contabile, costituisce proprio lo *“strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”* (par. 5.4.4, All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

- b) **In merito all'accantonamento del Fondo contenzioso e rischi futuri:** tale fondo è costantemente incrementato.

Tab. 3 – evoluzione contenzioso e copertura

Evoluzione del contenzioso nel triennio 2021/2022/2023			
	2021	2022	2023
Fondo contenzioso	3.139.396,42	3.826.597,39	3.984.127,55
differenza anno n - anno n-1		687.200,97	157.530,16
	2021	2022	2023
IMPORTO PRETESA	11.175.349,49	13.251.369,00	13.567.202,00
Fondo contenzioso	3.139.396,42	3.826.597,39	3.984.127,55
% di copertura	28,09	28,88	29,37

Dall'esame dei dati contabili si rileva, infatti, un notevole incremento della quota accantonata passata da complessivi € **3.139.396,42** nell'esercizio 2021 ad euro € **3.984.127,55** nell'esercizio 2023, *che rappresenta il 29,37% a fronte di un contenzioso complessivo pari ad euro 13.567.202,00 (cfr. nota prot. C.d.c n. 2701 del 01/04/2025 dell'organo di revisione).* In merito, si fa rinvio al successivo punto 7.1.

- c) L'organo di revisione dichiara che, nell'esercizio 2023, l'Ente non ha effettuato accantonamenti al **fondo perdite per le società partecipate**, in quanto non si sono verificate le condizioni previste dalla normativa vigente. Precisa, inoltre, che, a seguito dell'analisi dei bilanci delle società partecipate, non sono emerse perdite da segnalare *(come indicato a pagina 36 del parere sul rendiconto 2023).*

Il punto in questione è stato oggetto di istruttoria, con nota prot. C.d.c. n. 1849 del 28/02/2025, con cui il Magistrato ha chiesto di redigere:

- 1) un prospetto, in formato *Excel*, con riferimento a ciascun organismo in cui l'Ente detiene quote di partecipazione, contenente le seguenti informazioni:

- la quota di partecipazione;
- il risultato economico di ogni esercizio, dal 2021 al 2023;

- 2) trasmettere copia della nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, corredata da doppia asseverazione degli organi di controllo (Ente/Organismo partecipato).

L'organo di revisione con la nota di riscontro, prot. C.d.c. n. 2700 (e relativi allegati protocolli nn. 2709, 2710, 2711, 2712) del 1° aprile 2025, ha trasmesso [... *"la nota*

informativa ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. j, del D.L. n. 118/2011, relativa alla verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con gli Organismi partecipati].

Di seguito la tabella fornita dall'Ente di cui all'allegato alla nota (prot. Cdc n. 2702 del 1/04/2025).

ORGANISMI PARTECIPATI DAL L.C.C. DI ENNA, IN ATTO ED AL 31/12/2021, AL 31/12/2022 ED AL 31/12/2023					
Organismi Partecipati	Quota di partecipazione	Risultato esercizio 2021	Risultato esercizio 2022	Risultato esercizio 2023	Note
SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	12,52%	*	*	*	La società è stata dichiarata fallita in data 19/07/2017.
SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	17,68%	*	*	*	La società è stata dichiarata fallita in data 14/12/2017.
ENNAEUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	10,00%	*	*	*	La società è stata dichiarata fallita in data 20/03/2019.
VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALISTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	23,67%	*	*	*	La società è stata dichiarata fallita in data 05/06/2014.
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E PER L'AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE	100%	**	**	**	Società in liquidazione.
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 – ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	5%	0,00	0,00	0,00	Partecipazione obbligatoria ai sensi della Legge Regione Sicilia n. 9/2010
CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA IN LIQUIDAZIONE	47,06%	389.543,99	312.751,57	443.794,04	In liquidazione dal 01/08/2024. Viene indicato il risultato di amministrazione al 31/12/2021, al 31/12/2022 e al 31/12/2023.
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	33,05%	1.369.516,15	1.398.313,07	1.470.025,90	Viene indicato il risultato di amministrazione al 31/12/2021, al 31/12/2022 e al 31/12/2023.
* Non risultano approvati bilanci per gli anni 2021, 2022 e 2023 stante lo stato di fallimento della società.					
** I bilanci societari degli anni 2021 e 2022 non sono stati approvati dall'Assemblea Consortile. Il bilancio dell'anno 2023, in atti, non risulta essere stato presentato all'Assemblea Consortile ai fini della sua approvazione.					

Dalla documentazione trasmessa dall'Organo di revisione risulta che i dati sono stati asseverati dai rispettivi organi di controllo. Inoltre, non si rilevano casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. La Sezione prende atto di quanto emerso in sede di riscontro documentale e ritiene, dunque, superata la criticità emersa in sede istruttoria.

- d) In relazione alla costituzione del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC), l'organo di revisione rileva che, non sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente, l'Ente non ha effettuato accantonamenti per tutto il triennio preso in esame.

2.2 Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

L'andamento della consistenza del fondo cassa complessivo, triennio 2021/2022/2023, preso a scrutinio è stato il seguente:

Tab 4 – consistenza del fondo cassa e anticipazione di tesoreria

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	61.376.907,26 €	59.641.631,31 €	58.854.379,50 €
di cui cassa vincolata	17.446.511,68 €	31.165.984,61 €	40.620.722,83 €

Fonte: questionario rendiconto 2023

Il fondo cassa al 31/12/2023, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente:

	2023
Fondo di cassa netto al 31 dicembre (da conto del Tesoriere)	58.854.379,50
Fondo di cassa al 31 dicembre (da scritture contabili)	58.854.379,50

L'Ente non ha dovuto far ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è destinatario dell'anticipazione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali.

2.3 Verifica obiettivi di finanza pubblica

Con riferimento alla verifica degli obiettivi di finanza pubblica nell'esercizio 2023, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019, gli esiti sono stati i seguenti:

Tab. 5 - verifica equilibri

W1) Risultato di competenza	28.215.432,26
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	1.246.532,18
Risorse vincolate nel bilancio	21.116.006,17
W2) Equilibrio di bilancio	5.852.893,91
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 667.945,55
W3) Equilibrio complessivo	6.520.839,46

Fonte: Bdap consuntivo 2023

2.4 Indici parametri deficitarietà strutturale

Nel periodo preso in esame, solamente per l'esercizio 2022, risulta essere stato sforato il parametro di deficitarietà strutturale **P1 - Indicatore 1.1** (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 41% - (D.M. del 04 agosto 2023 triennio 2022-2024).

2.5 Analisi delle entrate e delle spese

a) Gestione delle entrate di competenza

I prospetti successivi indicano l'ammontare delle risorse complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Tab. 6 – accertamenti e movimenti contabili 2022/2023

Rendiconto 2023 (accert. Comp.)			
Accertamenti	2022	2023	variazioni
<i>Titolo 1: Tributi</i>	7.923.564,42	9.359.347,68	1.435.783,26
<i>Titolo 2: Trasferim. correnti</i>	15.589.585,78	15.357.903,34	- 231.682,44
<i>Titolo 3: Extratributarie</i>	1.016.998,92	1.674.966,53	657.967,61
<i>Titolo 4: Entrate C/capitale</i>	25.534.757,81	26.512.679,20	977.921,39
<i>Titolo 5: Riduzioni finanziarie</i>			-
<i>Titolo 6: Accensione prestiti</i>			-
<i>Titolo 7: Anticipazioni</i>			-
<i>Titolo 9: Entrate C/terzi</i>	3.729.917,12	5.801.421,37	2.071.504,25
Totale	53.794.824,05	58.706.318,12	4.911.494,07

Movimenti contabili (competenza 2023)			
Denominazione	Stanz. Finali	Accertamenti	Riscossioni
<i>Titolo 1: Tributi</i>	8.800.500,00	9.359.347,68	9.340.597,05
<i>Titolo 2: Trasferim. correnti</i>	15.319.740,06	15.357.903,34	15.205.677,38
<i>Titolo 3: Extratributarie</i>	2.662.102,73	1.674.966,53	998.423,21
<i>Titolo 4: Entrate C/capitale</i>	96.939.714,36	26.512.679,20	18.452.806,53
<i>Titolo 5: Riduzioni finanziarie</i>			
<i>Titolo 6: Accensione prestiti</i>			
<i>Titolo 7: Anticipazioni</i>			
<i>Titolo 9: Entrate C/terzi</i>	12.787.300,00	5.801.421,37	5.765.717,50
Totale	136.509.357,15	58.706.318,12	49.763.221,67

Fonte: dati Bdap 2022/2023

b) Gestione delle uscite di competenza

L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state realmente reperite. Si parte dalle previsioni di spesa, dove l'amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio. Si prosegue, poi, con l'impegno delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi e si termina, infine, con il pagamento dei debiti maturati. I prospetti successivi, indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti movimenti di cassa (pagamenti).

Tab. 7 – Impegni e movimenti contabili 2022/2023

Rendiconto 2023 (impegni. Comp.)			
Impegni	2022	2023	variazione
<i>Titolo 1: spese correnti</i>	23.565.704,51	23.702.488,61	136.784,10
<i>Titolo 2: Spese in conto capitale</i>	15.138.784,71	23.392.407,96	8.253.623,25
<i>Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie</i>			
<i>Titolo 4: Rimborso di prestiti</i>	3.379.496,84	183.475,93	- 3.196.020,91
<i>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>			-
<i>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	3.729.917,12	5.801.421,37	2.071.504,25
Totale	45.813.903,18	53.079.793,87	7.265.890,69

Movimenti contabili (competenza 2023)			
Denominazione	Stanz. Finali	Impegni	Pagamenti
<i>Titolo 1: spese correnti</i>	29.668.073,84	23.702.488,61	20.431.639,33
<i>Titolo 2: Spese in conto capitale</i>	144.868.910,62	23.392.407,96	16.685.550,23
<i>Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie</i>			
<i>Titolo 4: Rimborso di prestiti</i>	981.539,33	183.475,93	183.475,93
<i>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>			
<i>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	12.787.300,00	5.801.421,37	5.534.446,09
Totale	188.305.823,79	53.079.793,87	42.835.111,58

Fonte: dati Bdap 2022/2023

2.6. Residui attivi e passivi

Residui attivi finali e movimentazione dei residui iniziali

L'andamento dei residui attivi nel biennio 2022-2023 è stato esaminato con riferimento alla loro consistenza a fine esercizio, all'esito delle operazioni di riaccertamento ordinario, alle riscossioni ed alla formazione di nuovi residui.

L'entità dei residui iscritti in bilancio, rappresentata attraverso la sottostante tabella n. 12, mostra un incremento nel 2023 dei residui attivi totali pari a € 21.692.229,10 (€ + 2.348.540,49) rispetto all'esercizio precedente. Infatti, i residui attivi presenti nell'esercizio 2022 sono pari ad euro 19.343.688,61.

Tab. 8 – residui attivi finali

	2022	2023
Residui attivi Finali	19.343.688,61	21.692.229,10
<i>di cui:</i>		
conto competenza	8.482.449,30	8.943.096,45
conto residui	10.861.239,31	12.479.132,65
Titolo I		18.750,63
Titolo III	405.360,43	836.318,35

Fonte: Bdap 2022/2023

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi afferenti all'annualità 2023, le tabelle successive permettono di visualizzare la composizione di questi residui, suddividendoli in base all'anno di provenienza, per ottenere una panoramica dettagliata della loro distribuzione temporale. Questa suddivisione è utile per comprendere il periodo di origine dei residui e per valutare l'anzianità dei crediti e dei debiti, agevolando il processo di gestione e pianificazione finanziaria dell'ente.

Tab. 9 – analisi dei residui attivi al 31/12/2023

	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	Totali
Titolo I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.750,63 €	18.750,63 €
Titolo II	0,00 €	0,00 €	17.200,45 €	21.000,00 €	152.225,96 €	190.426,41 €
Titolo III	97.248,37 €	0,00 €	34.761,66 €	27.765,00 €	676.543,32 €	836.318,35 €
Titolo IV	2.218.991,58 €	1.747.176,19 €	4.050.278,91 €	4.240.499,27 €	8.059.872,67 €	20.316.818,62 €
Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	273.286,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273.286,03 €
Titolo IX	6.192,61 €	0,00 €	0,00 €	14.732,58 €	35.703,87 €	56.629,06 €
Totali	2.595.718,59 €	1.747.176,19 €	4.102.241,02 €	4.303.996,85 €	8.943.096,45 €	21.692.229,10 €

Tab 10 – analisi dei residui passivi al 31/12/2023

	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I	67.666,85 €	15.935,22 €	50.031,29 €	461.777,29 €	3.270.849,28 €	3.866.259,93 €
Titolo II	518.212,50 €	284.784,40 €	28.665,05 €	61.255,80 €	6.706.857,73 €	7.599.775,48 €
Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.465,28 €	0,00 €	84.465,28 €
Titolo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	290.223,85 €	3.834,47 €	1.917,18 €	0,00 €	266.975,28 €	562.950,78 €
Totali	876.103,20 €	304.554,09 €	80.613,52 €	607.498,37 €	10.244.682,29 €	12.113.451,47 €

Fonte: questionario rendiconto 2023

2.7 Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso

In fase istruttoria, in merito ai debiti fuori bilancio, questa Sezione ha richiesto l'invio di un prospetto aggiornato al 31/12/2023, con i dati in possesso dell'Ente, relativamente ai debiti da riconoscere, riconosciuti, contenzioso complessivo passivo e rischio di soccombenza.

In riferimento a quanto indicato, l'organo di revisione in risposta ai quesiti istruttori, con nota prot. C.d.c. n. 2701 del 1/04/2025, ha fornito il seguente prospetto:

Tab. 11 - debiti fuori bilancio e contenzioso

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2021	2022	2023
-lettera a) - sentenze esecutive	30.050,11	98.047,27	93.368,68
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	17.008,51		
Totale	47.058,62	98.047,27	93.368,68
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12	2.597,23	7.697,00	58.750,64
3. Contenzioso passivo complessivo	11.175.349,49	13.251.369,00	13.567.202,00
di cui	n.d.	n.d.	n.d.
con probabile rischio di soccombenza			
4. Fondo rischi contenzioso al 31.12	3.139.396,42	3.826.594,39	3.984.127,55

Fonte: nota prot. Cdc n. 2701 del 1/4/2025 dell'organo di revisione

L'organo di revisione rappresenta che tutti i debiti fuori bilancio da riconoscere, sono stati riconosciuti e finanziati nel corso dell'esercizio successivo con apposite delibere. (pag. 2 nota dell'organo di revisione prot. Cdc n. 2701 del 1/4/2025).

È stato, inoltre, chiesto di dettagliare alcune passività inserite alla **"voce altri accantonamenti"**, che necessitavano di un approfondimento specifico, atteso che l'Ente ha effettuato un cospicuo accantonamento per complessivi € **6.449.704,67**.

In particolare:

1. Passività potenziali dipendenti – € 867.301,96;
2. Avvocati interni – € 120.000,00;
3. Istanze di rimborso e verifica – € 3.606.639,96.

Di seguito, si riepiloga in sintesi il riscontro pervenuto dall'organo di revisione in merito alla voce "altri accantonamenti" precedentemente citate ¹:

1. Passività potenziale dipendenti euro 867.301,96

Detto accantonamento afferisce a:

[...] I decreti ingiuntivi, provvisoriamente esecutivi, sono stati ottemperati negli esercizi di competenza e, successivamente, a seguito della revoca disposta dal giudice, l'Ente ha avviato il recupero delle somme pagate.

¹ Nota dell'organo di revisione prot. Cdc n. 2701 del 01/04/2025

Considerato che la generalità dei dipendenti potrebbe tentare comunque l'ottenimento di eventuali decreti ingiuntivi, prudenzialmente si è ritenuto accantonare l'importo di cui l'Ente potrebbe essere soccombente. Qualora dovessero essere intraprese da parte dei dipendenti eventuali azioni giudiziarie, l'importo verrebbe stornato al fondo contenzioso. **per euro 317.301,96** - si tratta di accantonamento richiesto dal Dirigente del I Settore con nota prot. 15031/2024. L'accantonamento afferisce ad un potenziale contenzioso con dipendenti che è in fase di soluzione in sede stragiudiziale. (vedi nota prot. 5354 del I Settore);

2. **Avvocati interni euro 120.000,00.** L'accantonamento è stato richiesto dal segretario generale con nota prot. 15158 del 02/09/2024. Si tratta delle somme relative ai compensi che devono essere corrisposti agli avvocati interni dell'Ente (per incarichi pregressi, atteso che oggi l'Ente non ha avvocati interni in servizio) che in base al paragrafo 5.2 del P.C. 4/2 applicato concernente la contabilità finanziaria, devono confluire in avanzo fino all'esigibilità della spesa (esito favorevole del giudizio per l'Ente);
3. **Istanze di rimborso in verifica euro 3.606.639,96.**

L'Add.le prov.le energia elettrica è stata istituita con l'art. 6 del D.L. 511/1988, convertito in L. 20/1989, in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le risorse agli enti della finanza locale, nonché al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali, ed è stata abrogata a decorrere dal 2012, con l'art. 2 del D.lgs. n23/2011.

L'art. 48 della direttiva 2008/118/CE aveva individuato la data del 01/01/2010 quale termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le conseguenziali disposizioni normative, regolamentari e amministrative per conformare il proprio diritto interno, sopprimendo l'Add.le.

Considerato che la soppressione è intervenuta in Italia dal 2012, si è posto il problema della legittimità dell'applicazione dell'Add.le per gli anni 2010 e 2011.

La Corte di cassazione, con sentenza 27099 e 27101/2019 e 15506/2020, si è espressa ritenendo illegittime le annualità 2010 e 2011.

In forza di quanto sopra rappresentato, sono stati acquisiti al protocollo dell'Ente, da parte di fornitori di energia elettrica, diverse note con le quali hanno comunicato di essere stati citati in giudizio per la restituzione dell'Add.le riscossa e riversata alla provincia, precisando che "qualora ..omissis, tali pretese dovessero trovare accoglimento sorgerà inevitabilmente il diritto

della società nei Vostri confronti alla restituzione , ex art. 14 del D.lgs. n. 504/1995, di quanto a suo tempo versatovi a titolo di accise, oltre accessori”.

Anche l’upi ha affrontato la problematica, suggerendo agli enti di valutare gli eventuali accantonamenti.

Si riporta, a tal fine, stralcio del documento UPI presentato in occasione dell’esame del disegno di legge inerente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022:

“1. ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA: Occorre individuare una soluzione definitiva per il noto problema della restituzione dell’addizionale energia elettrica 2010/2011, dichiarata non coerente con la disciplina comunitaria, alle società fornitrici di energia che risultano via via soccombenti nei giudizi civili con le imprese titolate alla richiesta di restituzione in sede civile, e che ora stanno aprendo contenziosi con le Province per la restituzione dell’indebito. L’avvio del contenzioso formale, al di là del concreto rischio di pregiudicare la sostenibilità dei bilanci delle Province, già pone l’esigenza di predisporre, nel bilancio di previsione 2022-2024 un adeguato fondo di accantonamento rischi che ovviamente gli enti non possono permettersi, dato il valore potenzialmente elevato dei contenziosi che si stanno aprendo in questi mesi e che molto probabilmente andranno ad aumentare nelle prossime settimane”.

L’accantonamento è stato gradualmente effettuato negli anni al fine di tenere conto del rischio di eventuale obbligo di restituzione dell’Add.le energia elettrica.

Di recente, con nota acquisita al prot. 5308 del 24/03/2025, l’Agenzia delle Dogane di Catania con riferimento all’istanza di rimborso presentata da Hera Comm. S.p.A., ha comunicato preavviso di rigetto dell’istanza di rimborso, asserendo che “la competenza debba essere destinata esclusivamente all’Ente locale”.

2.7.1 Con riferimento al **Fondo contenzioso**, ai fini istruttori, è stato chiesto di inviare una copia del giudizio di congruità rilasciato dall’organo di revisione in merito alla determinazione dell’accantonamento del relativo fondo, atteso che, dall’esame dei questionari, si evidenzia che tale fondo è passato da € 3.139.396,42, nell’esercizio 2021, a € 3.826.594,39, nell’esercizio 2022, fino a raggiungere l’importo di € 3.984.127,55 nell’esercizio 2023, con un incremento complessivo di € 844.731,13 nel biennio. Il contenzioso passivo complessivo al 31/12/2023 ammonta a € 13.567.202,00.

Si è chiesto inoltre, di :

1) allegare un foglio in formato *Excel* contenente un elenco analitico che rappresenti una ricognizione dettagliata del contenzioso pendente al 31 dicembre 2023 (*Registro del contenzioso*) e del relativo rischio di soccombenza, in termini percentuali (%), precisando: a) parti; b) Autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio; c) *petitum*; d) percentuale del rischio (%); e) eventuale chiusura del giudizio successivamente al 31 dicembre 2023 ed esito.

2) comunicare le eventuali somme di denaro pignorate a fine esercizio 2023 presso il Tesoriere;

3) trasmettere le attestazioni dei responsabili di servizio sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere alla data del 31 dicembre 2023.

Al riguardo, si segnala che, in merito al giudizio di congruità, l'organo di revisione ha trasmesso, esclusivamente, lo stralcio delle pagine relative ai questionari sui rendiconti 2022 (pag. 38) e 2023 (pag. 36), senza procedere a una valutazione autonoma, dettagliata e strutturata. L'analisi si è basata unicamente sulla relazione fornita dal Servizio Affari Legali e Contenzioso (nota prot. n. 5519 del 27/03/2025, acquisita al prot. Cdc n. 2707 del 01/04/2025).

Sul punto, infatti, in allegato alla nota di riscontro trasmessa dall'organo di revisione prot. C.d.c. n. 2707 del 1/4/2025, il "Servizio di Staff Affari Legali e Contenzioso", ha rappresentato quanto segue *[...]per quanto attiene ai criteri adottati dall'Ente per la quantificazione del contenzioso passivo complessivo e per le valutazioni di stima del correlato rischio di soccombenza si comunica che il valore complessivo del contenzioso passivo viene determinato sommando il valore delle singole controversie giudiziali (valore di causa). Per quanto attiene ai criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento in relazione al rischio di soccombenza si comunica che detti criteri sono stati determinati facendo riferimento alla pronuncia della Corte dei Conti- Sezione Regionale Campania- Sez. Controllo n. 125/19]². L'Amministrazione, con riferimento all'importo complessivo da destinare al fondo contenzioso, effettua accantonamenti pari al 75% del valore della controversia per l'ipotesi di passività*

² Nota del Servizio affari legali e contenzioso, prot. Cdc n. 2707 del 1/4/2025: le passività potenziali sono state distinte in: "passività probabile" (con indice di rischio del 51%, quindi di probabile soccombenza, che impone un accantonamento superiore al 51% e sino al 100%); - "passività possibile" (ove il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile con un accantonamento che va da 49% al 10%); - "passività da evento remoto" (la cui probabilità che l'evento si verifichi è sotto il 10% e richiede un accantonamento pari a zero).

probabile, del 30% per l'ipotesi di passività possibile e non effettua nessun accantonamento per l'ipotesi di passività da evento remoto, salvo diverse valutazioni dei legali dell'Ente. (cfr. nota del Libero Consorzio Comunale di Enna – Servizio di staff Affari legali e contenzioso prot. n. 5519 del 27/3/2025).

La Sezione preso atto di quanto rappresentato dall'Ente, raccomanda un attento monitoraggio del contenzioso, al fine di potere predisporre un accantonamento adeguato alla copertura dei relativi oneri e a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza, al fine di scongiurare squilibri strutturali (in riferimento alla corretta costituzione del fondo si richiama la deliberazione di questa Sezione n. 128/2024/PRSP).

In merito, si richiamano sia gli obblighi dell'Ente, il quale è tenuto ad un'attenta ricognizione delle cause pendenti, sia gli obblighi dell'organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto. Tali adempimenti permettono, da un lato, di non far trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo, che si è ritenuto probabile, dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie e, dall'altro lato, di preservare gli equilibri di bilancio, richiedendo, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

Si ricorda, a tal proposito, che la normativa attribuisce direttamente al revisore l'obbligo perentorio di provvedere autonomamente alla verifica di congruità, senza che sia necessaria una specifica richiesta da parte dell'Ente. Tale previsione consente di evitare che il fondo venga determinato in modo forfettario. (*Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 48/2022/PRSP*).

In merito ai quesiti istruttori ai **punti 1.B.2.) e 1.B.3)**, riguardanti l'esistenza di eventuali somme di denaro pignorate a fine esercizio 2023 presso il Tesoriere e la trasmissione delle attestazioni dei responsabili di servizio sull'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31 dicembre 2023, l'organo di revisione ha fornito copia delle attestazioni. Invece, per quanto riguarda l'esistenza di pignoramenti, l'organo di

revisione riferisce che [*“alla data del 31/12/2023 risultano pignoramenti per euro 197.168,96. Ad ogni modo precisa che i pignoramenti afferiscono ad azioni intraprese da creditori dell’Ente in annualità pregresse, i cui procedimenti sono stati estinti e per i quali è stato richiesto al Tribunale di Enna, cancelleria esecuzioni immobiliari, lo stato dei procedimenti”*].

2.8 Indebitamento

In merito al debito complessivo, la situazione a fine 2023 è rappresentata nella seguente tabella (Sezione II – Indebitamento e strumenti di finanza derivata):

Tab. 12 – Indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2022	+	3.030.641,72
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2023 (comprese le estinzioni anticipate)	-	183.475,93
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2023	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	2.847.165,79

Fonte: questionario consuntivo 2023

2.9 Adozione delibera di razionalizzazione periodica delle partecipazioni

In merito all’adozione di provvedimenti relativi alla razionalizzazione delle quote partecipative per il triennio considerato, risultano adottate nei termini previsti dalla normativa, le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario, aventi ad oggetto: *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 e 26, c.11 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e ss.mm.ii.”*

- Deliberazione del C.S. n. 27 del 27/12/2022 - quote detenute al 2021;
- Deliberazione del C.S. n. 20 del 18/12/2023 - quote detenute al 2022;
- Deliberazione del C.S. n. 18 del 20/12/2024 - quote detenute al 2023.

2.10 Tempi di adozione dei documenti contabili

In merito al rispetto dei termini di scadenza stabilite dagli artt. 151, comma 7, e 227, comma 2, del TUEL per l’approvazione dei documenti consuntivi e dei bilanci di previsione, l’obbligo è stato ottemperato secondo la seguente cadenza temporale:

Tab. 13 – termini approvazione documenti contabili

	APPROVAZIONE	TERMINE APPROVAZIONE
Rendiconto 2021	Delib. n. 21 del 13/09/2022	30/04/2022
Rendiconto 2022	Delib. n. 8 del 28/08/2023	30/04/2023
Rendiconto 2023	Delib. n. 4 del 17/10/2024	30/04/2024
Bilancio di previsione 2022/2023	Delib. n. 25 del 21/11/2022	31/08/2022
Bilancio di previsione 2023/2025	Delib. n. 9 del 28/08/2023	15/09/2023
Bilancio di previsione 2024/2026	Delib. n. 13 del 18/12/2023	15/03/2024

In relazione al reiterato ritardo nell'approvazione dei rendiconti, si richiama, in proposito, l'attenzione dell'Ente sulla obbligatorietà del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto. In merito, questa Sezione sottolinea che l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento, riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva in grado di fornire informazioni comparative e di consentire, alla luce dei risultati concreti conseguiti, una valutazione degli eventuali scostamenti e delle ragioni che li hanno determinati.

Conclusivamente, la Sezione evidenzia una non preoccupante situazione finanziaria, ma al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione del Libero consorzio di Enna sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle misure conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato, infatti, in più occasioni come *“gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2016)”* (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi bilanci e rendiconti

ACCERTA

la presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

- la presenza di ingenti residui attivi;
- tardiva approvazione dei documenti contabili;

RACCOMANDA ALL'ENTE

- in riferimento ai **residui attivi**, un attento monitoraggio al fine di evitare eventuali prescrizioni;
- **di rispettare** i termini previsti dall'art. 227 del TUEL, in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'Ente locale;

INVITA

l'organo di revisione a vigilare, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Commissario straordinario e all'Organo di revisione del Libero Consorzio di Enna;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 05 giugno 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 09 giugno 2025.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)

Libero Consorzio Comunale di Enna - Prot.Gen. n.10251 del 09/06/2025